



---

## CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO Seconda Sessione 2018

### ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

### I REQUISITI DEL PRESTATORE D'OPERA

10 gennaio 2019

SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

---

Relatore: ing. Massimino Cavallaro

## I REQUISITI DEL PRESTATORE D'OPERA

### Ambiti Applicativi

**LAVORI**

**SERVIZI ORDINARI**

**SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA**

## Tipologia di requisiti

Requisiti di  
ordine generale

Affidabilità  
e  
Moralità

Requisiti di  
Ordine Speciale

Tecnico Professionali  
e  
Economico - Finanziari

## Requisiti di Ordine Generale

### Normativa

#### Articolo 80 del D.Lgs 50/2016

- Riporta dai commi da 1 a 10 le cause e le fattispecie per le quali l'operatore economico è escluso dalla partecipazione alla procedura di affidamento del Contratto.
- Dai commi da 11 a 14 precisa specifiche modalità applicative dell'articolo.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 80 l'ANAC ha emesso le **Linee guida n.6**, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice».

(Approvate con delibera n.1293 del 16.11.2016 Aggiornate con deliberazione n.1008 dell'11.10.2017)

## Requisiti di Ordine Generale

### Scopo

Sono preordinati a garantire l'affidabilità morale e professionale degli Operatori Economici.

Riguardano

- Tutte le tipologie contrattuali sia sopra che sotto soglia e gli appalti nei settori speciali.
- Tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di appalti pubblici, dai subappaltatori, alle singole imprese in ATI, alle imprese ausiliarie in caso di avalimento.

**Accertare che l'operatore economico non si trovi in situazioni che potrebbero minare le necessarie qualità morali, indispensabili per assumere commesse pubbliche.**

## Requisiti di Ordine Speciale

### Generalità

**Art. 83 del D.lgs 50/2016** (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

I requisiti e le capacità devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

### Tipologia

**SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA  
SERVIZI E FORNITURE ORDINARI  
LAVORI**

## Requisiti di Ordine Speciale

### Servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria

**Art. 24, comma 5, del D.Lgs 50/2016 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)**

L'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

**Art. 46. del D.Lgs 50/2016 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)**

Definisce i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

**DECRETO del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34**

**Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183**

(G.U. n. 81 del 6 aprile 2013)

## Requisiti di Ordine Speciale

### Servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria

#### Linee Guida ANAC n.1

“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018.

#### PUNTO 2.2.2.

##### Requisiti di partecipazione 2.2.2.1.

Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici.

Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del codice che discende dall'art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE).



## Requisiti di Ordine Speciale

### Forniture Servizi Ordinari

**Art. 83, comma 4, del D.Lgs 50/2016** (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

I successivi commi danno ulteriori disposizioni per i requisiti richiesti.

## Requisiti di Ordine Speciale

### Lavori

**Art. 83, comma 2, del D.lgs 50/2016** (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

Per i lavori, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII.

**Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14.**

fino all'adozione del nuovo sistema di qualificazione (ex art. 83) rimangono in vigore *“le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (cioè gli artt. Da 60 a 96), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”*

**Articolo 61 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.**

**Comma 3** – rimanda alle categorie di cui all'Allegato A

**Comma 4** - definisce le Classifiche.

**Le Categorie Superspecialistiche** sono regolate dal **Decreto del Ministero delle Infrastrutture** n. 248 del 10 novembre 2016.

## Requisiti di Ordine Speciale

### Mezzi di Prova

Art. 86, del D.Lgs 50/2016 (Mezzi di Prova)

**Contiene disposizioni in merito ai mezzi che le Stazioni Appaltanti possono richiedere per la verifica dei requisiti dichiarati dagli Operatori Economici.**

## DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPERO – DGUE

### Fonti normative:

**Articolo 59 Direttiva 2014/24/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio; Lett. a.a. della Legge Delega;

**Art. 85 D.Lgs 18,04,2016, n.50.**

### Definizione direttiva:

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'Operatore Economico, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si applica e/o il pertinente criterio di selezione è soddisfatto, e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice.

## DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPERO – DGUE

### **Art. 85 del D.Lgs 50/2016**

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

## DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPERO – DGUE

### SCOPO

- A – Semplificazione delle procedure di gara
- B – Riduzione degli oneri di produzione documentale
- C – Maggiore omogeneità delle procedure.

## DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPERO – DGUE

### MODELLI

#### Commissione Europea

Regolamento UE 2016/7, del 5 gennaio 2016 ha stabilito il modello di formulario per il DGUE, corredato da apposite istruzioni.

Nelle istruzioni poste a corredo del regolamento, viene attribuita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida per meglio precisare l'utilizzo del DGUE nei singoli Stati.

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>

#### Ministero Infrastrutture e Trasporti

In data 18.07.2016 ha fornito apposite Linee guida pubblicate in G.U. serie generale n.170 del 22 luglio 2016, con cui fornito alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE, corredate di uno schema di formulario adattato al vigente e neo novellato quadro normativo nazionale.

**Comunicato Presidente Anac 8.11.2017:** indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del dpr 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.

## DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPERO – DGUE

### Procedure a cui si applica il DGUE

**IL DGUE è utilizzato** per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico- privato disciplinate dal Codice.

**nelle procedure aperte  
nelle procedure ristrette  
nelle procedure competitive con negoziazione  
nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.**

**Fanno eccezione** i seguenti casi per i quali l'utilizzo del DGUE è rimesso alla volontà della stazione appaltante:

- **Affidamento diretto** di contratti di importo inferiore a 40 mila euro
- **Affidamento con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara**, di cui all'art. 63 del Decreto 50/2016, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 2 in cui risulta obbligatorio.  
*(casi di precedente gara andata deserta o nella quale non sia stata presentata alcuna offerta appropriata)*



## DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPERO – DGUE

**Articolazione del DGUE** - Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:

**Parte I.** Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

**Parte II.** Informazioni sull'operatore economico

**Parte III.** Criteri di esclusione:

**A:** Motivi legati a condanne penali;

**B:** Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali;

**C:** Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali;

**D:** Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.

**Parte IV.** Criteri di selezione

**α:** Indicazione generale per tutti i criteri di selezione;

**A:** Idoneità;

**B:** Capacità economica e finanziaria;

**C:** Capacità tecniche e professionali;

**D:** Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

**Parte V.** Riduzione del numero di candidati qualificati.

**Parte VI.** Dichiarazioni finali

## DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPERO – DGUE

### Soggetto che deve compilare DGUE

Operatore economico che partecipa in forma singola

**In caso di raggruppamento, RTI, consorzi ordinari, Reti di imprese, Geie**

deve essere presentato un DGUE distinto per ciascuno degli operatori economici partecipanti.

**In caso di avalimento**

ciascun soggetto ausiliario deve presentare un DGUE distinto

**In caso di subappalto** ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs 50/2016 (terna), e laddove sia richiesto espressamente dal bando (linee Guida MIT)

ciascun subappaltatore deve presentare un DGUE distinto

Il DGUE potrà essere utilizzato in fase esecutiva per le dichiarazioni dei subappaltatori.